



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

Reg. Ordinanze n.6 del 26.03.2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. n. 152/2006 al fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. Servizio svolto per motivi d'urgenza per mesi uno alla Società Anconambiente s.p.a. dal giorno 27/03/2019.

IL SINDACO

Visto che:

La Anconambiente s.p.a. gestisce mediante affidamento in house il servizio di igiene ambientale e servizi complementari e simili costituito in particolare dall'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani già svolto con iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali n. AN381.

La Anconambiente con PEC a prot. 1734 del 21.03.2019 ha comunicato che :

- in data 08/01/2019 ha provveduto all'invio della documentazione necessaria atta al rinnovo dell'iscrizione nelle categorie 1 e 4 classe B, in conformità a quanto stabilito dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali con Delibera n. 2 dell'11/09/2013;
- l'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sez. Marche con prot. 252 del 15/01/2019 ha espresso parere favorevole alla documentazione presentata ed ha richiesto le garanzie fidejussorie che sono state presentate il giorno 22/02/2019;
- ad oggi non ha ricevuto il provvedimento definitivo di rinnovo alla iscrizione sopra citata;
- permanendo tale situazione al momento della scadenza prevista per il prossimo 26/03/2019, la Società affidataria dei servizi di igiene urbana per conto dei comuni in epigrafe è impossibilitata a proseguire i servizi citati.

VISTA la P.E.C. dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sez. Marche del 22.03.2019 con la quale si specifica quanto segue:

- la ditta Anconambiente s.p.a. ha presentato domanda di rinnovo dell'iscrizione AN381 per le Categorie 1B - 4B - 5F - 8E scadenti il 26.03.2019, in data 07.01.2019, prot. n. 119;
- la Sezione Regionale Marche dell'Albo ha espresso parere favorevole al rinnovo nella seduta del 14.01.2019, comunicando all'impresa, con raccomandata del 15.01.2019 prot. 252, la richiesta di presentazione della relativa fideiussione;
- la società Anconambiente s.p.a. ha presentato la fideiussione richiesta in data 22.02.2019; come previsto dall'art. 15 del D.M. 120/2014 il rinnovo dell'iscrizione è subordinato all'Accettazione della fideiussione da parte della Sezione Regionale dell'Albo;
- la fideiussione non potrà tuttavia essere accettata finché non verrà nominata dal Ministero dell'Ambiente la nuova Sezione Regionale, scaduta il 24.01.2019, con prorogatio ex lege di 45 giorni, e quindi definitivamente cessata in data 10.03.2019;



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

- la documentazione relativa al rinnovo dell'iscrizione della ditta Anconambiente s.p.a. è completa, ma non si potrà procedere all'emissione del provvedimento di rinnovo fino a quando non sarà nominata la nuova Sezione Regionale.

Acclarato che

non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva l'adozione del presente provvedimento;

la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e di servizio essenziale che non può essere interrotto, occorre inevitabilmente proseguire il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, con particolare riferimento al rifiuto indifferenziato da conferire presso l'impianto di bacino individuato dal competente ente di controllo, nelle more della nomina della Commissione della sezione regionale;

Ritenuto, pertanto, che al momento, l'unico provvedimento extra ordinem per garantire alla collettività la continuità del servizio d'igiene ambientale, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia della stessa, per le ragioni specifiche espresse, sia l'adozione della presente ordinanza;

Visto:

- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";
- l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede: " In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- il D.Lgs. n.18 agosto 200 n.267;
- che la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n.152/06, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile provvedere altrimenti, vista la scadenza dell'autorizzazione della Società AnconAmbiente s.p.a. al 26/03/2019;

Preso atto, pertanto, che esistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per un periodo di 1 mese, al fine di prorogare e mantenere le attuali condizioni di salubrità del territorio comunale;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, di autorizzare la Anconambiente s.p.a. ai sensi dell'art. 191 del D.Leg.vo n. 152/2006, in deroga all'art.212 del medesimo decreto, alla prosecuzione dell'esecuzione del servizio di igiene ambientale del Comune di Serra de' Conti a partire dal 27/03/2019.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

I servizi affidati sono quelli di igiene ambientale e servizi complementari e simili costituito in particolare dall'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani alle medesime modalità dei contratti di servizio in essere.

AVVERTE

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

- 1) che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- 2) che la stessa venga notificata a:
 - CIR33 srl via San Vincenzo snc - 60013 Corinaldo (AN)
 - CAVALLARI GROUP srl via Dell'Industria, 6 - 60010 Casine di Ostra (AN)
 - MULTIGREEN srl località Ca' Maiano, 78 - 60044 Fabriano (AN)
 - MULTIGREEN srl via Dell'Industria, 11 - 60031 Castelplanio (AN)
 - ECO-CONSUL srl via Della Cornacchia, 12 - 60030 Maiolati Spontini (AN)
 - FIORI COSTRUZIONI srl zona Artigianale Fornaci, 2 - 60040 Sassoferrato (AN)
- 3) La comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione Marche.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione.



IL SINDACO

Arduino Tassi